



ORDINANZA

Ordinanza municipale concernente la concessione di contributi comunale per le spese funerarie.

Richiamati gli articoli 192 LOC e 44 RALOC nonché l'articolo 54 della Legge sull'assistenza sociale LAS dell'8 marzo 1971,

risolve:

Art. 1 scopo

La presente direttiva disciplina la partecipazione del Comune alle spese funerarie di cittadini domiciliati a Maggia deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire le spese per il servizio funebre e la sepoltura.

Art. 2 campo d'applicazione

Il contributo comunale viene valutato unicamente in relazione a spese funerarie non coperte da altri enti pubblici o privati, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, assicurazione o altri enti terzi.

Art. 3 spese funerarie

Sono considerate spese funerarie e di sepoltura le seguenti voci:

Funerale semplice

- cofano in legno per la cremazione o per la sepoltura in terra, compreso materiale assorbente al suo interno, imbottitura con cuscino, maniglie e viti di chiusura nonché altro materiale accessorio
- preparazione igienica della salma e vestizione
- collocamento della salma in un luogo adeguato in attesa delle esequie
- svolgimento della cerimonia funebre secondo usi e costumi, compreso veicolo (carro funebre) per il trasporto al crematorio o in sala del commiato e qualsiasi mezzo necessario su tutto il territorio ticinese
- messa a disposizione di personale sufficiente per il corretto rito funebre
- tutte le formalità burocratiche necessarie
- fornitura e ritiro dell'urna cineraria standard e messa a disposizione dei legittimi eredi

fino a un massimo di CHF 3'300.00.

Supplementi riconosciuti

- tassa di cremazione con o senza noleggio della sala per cerimonie (tariffe in uso nei crematori ubicati in Ticino)
- tassa per il noleggio camera mortuaria o cella frigo (secondo le tariffe delle strutture comunali oppure private autorizzate dall'Ufficio della sanità o ancora di altri enti quali Chiese o strutture medicalizzate per un massimo di 3 giorni)
- Tasse EOC o altre strutture ospedaliere (cliniche)

Inoltre

- costi di inumazione o di deposito delle ceneri in un cimitero comunale

Spese non riconosciute

- iscrizione loculi cinerari o lapidi
- tasse per concessioni cimiteriali o altre tasse comunali (tasse per loculi cinerari o per sepoltura) emesse da altri Comuni
- annunci funebri
- fiori (decorazioni)
- tutto quanto non indicato nella presente disposizione.

Art. 4 legittimazione

Sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, gli eredi, il curatore, la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente o un eventuale altro rappresentante legale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti, la procedura sarà avviata d'ufficio.

Art. 5 domanda

La domanda di prestazione deve esser inoltrata per iscritto al Municipio entro 90 giorni dalla data del decesso, la richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Copia dettagliata delle fatture relative al funerale
- Ultima decisione di tassazione del richiedente e degli eredi
- Documentazione attestante il reddito degli eredi non soggetti alla dichiarazione d'imposta (ultimi 6 conteggi dello stipendio)
- Eventuale documentazione complementare richiesta dai servizi amministrativi competenti

Art. 6 beneficiari (defunto e/o coniuge superstite)

1. Il contributo comunale è concesso dal Municipio a persone domiciliate che al momento del decesso non beneficiano di assistenza sociale e presentano una situazione economica tale da non raggiungere i seguenti limiti:
 - a) CHF 20'000.00, persona sola e CHF 30'000.00, coniugi di reddito imponibile complessivo.
 - b) CHF 30'000.00 di sostanza netta cantonale, le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse.
2. Le persone con un reddito situabile tra il 101% e il 120% dei limiti del capoverso 1, beneficeranno di prestazioni ridotte in misura del 50%.

Art. 7 assistenza tra parenti

1. La prestazione sarà negata qualora gli eredi dispongano di un reddito imponibile cantonale superiore a CHF 35'000.00 per persona singola o CHF 40'000.00 per coniugati, al quale dev'essere aggiunto un importo di CHF 2'000.00 per ogni figlio minorenni o persona a carico.
2. Il limite della sostanza netta cantonale è fissato a CHF 30'000.00, le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse.
3. Il Municipio non corrisponderà alcun contributo qualora anche solo un erede o superstite superi i limiti definiti nei capoversi 1 e 2.
4. La rinuncia ereditaria da parte di tutti gli eredi non influisce sulla decisione di concessione del contributo comunale.
5. In casi eccezionali, modifica improvvisa della situazione finanziaria del superstite o degli eredi, e per giustificati motivi il Municipio ha la facoltà di decidere un contributo parziale o totale derogando dai limiti che precedono.

Art. 8 decisione

Il contributo sarà deciso dal Municipio e accordato sulla base dell'importo effettivo delle spese comprovate e in funzione della definizione delle spese funerarie di cui all'articolo 3.

Art. 9 entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa.

Art. 10 termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Adottata con risoluzione municipale n. 599 del 11.07.2023
Pubblicata all'albo comunale dal 22.08 al 21.09.2023

Il v.Sindaco:
Fabrizio Sacchi



PER IL MUNICIPIO:



Il Segretario:
Luca Invernizzi

